

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 03/04/2023
DELLA CONFERENZA DEI SINDACI INTEGRATA DEL VALDARNO

OGGETTO: Approvazione Disciplinare per l'attivazione dei progetti di affido e di appoggio

L'anno duemilaventitre e questo di tre (3) del mese di aprile (04), alle ore 10:15 si è riunita la Conferenza Zonale dei Sindaci Integrata della Zona Sociosanitaria del Valdarno in collegamento da remoto su piattaforma Zoom.

Invitati con lettera di Convocazione ns. prot. n. 7069 del 31/03/2023, risultano presenti i componenti come dettagliato nella tabella sottostante:

COMPONENTI	PRESENTE	ABITANTI 2021	QUOTE	
Sindaco Comune di BUCINE	Si	9.931	6,96%	X
Sindaco Comune CASTELFRANCO PIANDISCO'	Presente Ass. Filippo Casini	9.839	6,89%	X
Sindaco Comune di CAVRIGLIA	Presente Ass. Thomas Stagi	9.446	6,62%	X
Sindaco Comune di LATERINA PERGINE V.NO	No	6.442	4,51%	
Sindaco Comune di LORO CIUFFENNA	Presente Ass. Wanda Ginestroni	5.839	4,10%	X
Sindaco Comune di MONTEVARCHI	Presente Ass. Lorenzo Allegrucci	24.058	16,86%	X
Sindaco Comune di SAN GIOVANNI V.NO	Presente Ass. Nadia Garuglieri	16.632	11,65%	X
Sindaco Comune di TERRANUOVA BRACCIOLINI	Si	12.010	8,41%	X
TOTALE COMUNI			61,49%	7/8
Direttore Generale Azienda Usi Toscana sud est	Delegata dott.ssa Antonella Valeri – Direttore Amministrativo dell'Azienda Usi Toscana sud est		34,00%	
TOTALE			95,49%	7/8

Presiede l'adunanza il Presidente della Conferenza dei Sindaci Sergio Chienni – Sindaco di Terranuova Bracciolini.

Constatata la presenza della maggioranza dei membri e la rappresentanza delle quote di partecipazione prevista ai fini della validità della seduta:

LA CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI INTEGRATA DEL VALDARNO

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005: *"Disciplina del servizio sanitario regionale"* e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 24/02/2005: *"Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"* e s.m.i.;

RICHIAMATA la Delibera di questa Conferenza n. 4 del 10/08/2017: *"Presidente della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno NOMINA"*;

RICHIAMATE:

- la Delibera di questa Conferenza n. 32 del 29/12/2021: *"Presidenza e Vice-Presidenza della Conferenza dei Sindaci del Valdarno, individuazione del Comune capofila: proroga fino al 30/09/2022"*;
- la Delibera di questa Conferenza n. 45 del 23/09/2022: *"Presidenza e Vicepresidenza della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno. Proroga fino al 31/12/2022"*;
- la Delibera di questa Conferenza n. 54 del 28/12/2022: *"Presidenza e Vicepresidenza della Conferenza Zonale Integrata dei Sindaci del Valdarno - proroga fino al 31/05/2023"*;

RICHIAMATA la Legge 4 maggio 1983, n. 184 *"Diritto del minore ad una famiglia"* con successive modifiche ed integrazioni, che sancisce l'istituto dell'affidamento, finalizzato a garantire al minore le migliori condizioni per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarne la crescita, offrendo, contestualmente al nucleo familiare la possibilità di superare le temporanee difficoltà;

VISTO il Disciplinare per l'attivazione dei progetti di affido e di appoggio, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto; approvato in sede di Ufficio di Piano con le modifiche necessarie riservandosi le opportune verifiche nel caso del presente atto, dato atto anche delle modifiche legislative che potranno intervenire a seguito della Riforma Cartabia;

Con votazione palese e unanime dei presenti constatata la presenza dei membri e la rappresentanza delle quote di partecipazione prevista ai fini della validità delle deliberazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

- 1. di approvare** il Disciplinare per l'attivazione dei progetti di affido e di appoggio, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 2. di trasmettere** il presente atto per opportuna competenza e/o informazione:
 - ai Sindaci dei Comuni del Valdarno,
 - al Direttore Generale Azienda UsI Toscana sud est,
 - alla Direttrice Servizi Sociali Azienda UsI Toscana sud est,
 - alla Direttrice Azienda UsI Toscana sud est Zona Distretto Valdarno,

Il Presidente della Conferenza Zonale Integrata dei Sindaci del Valdarno
Sergio Chienni



DISCIPLINARE PER L'ATTIVAZIONE DEI PROGETTI DI AFFIDO E DI APPOGGIO

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Tipologie di affidamento

Art. 4 Progetto: "la famiglia di appoggio"

Art. 5 Durata dell'affidamento

Art. 6 Modalità di realizzazione dell'affidamento

Art. 7 Diritti del minore

Art. 8 Diritti e doveri della famiglia affidataria

Art.9 Diritti e doveri della famiglia d'origine

Art. 10 Contributo economico per affidamento familiare

Art. 11 Copertura assicurativa

Art. 12 Conclusione dell'affidamento

Art. 13 Trattamento dati personali

Art. 1 - Principi generali

Il presente Regolamento disciplina l'istituto dell'affidamento ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche ed integrazioni. L'istituto dell'affidamento è finalizzato a garantire al minore le migliori condizioni per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarne la crescita, offrendo, contestualmente al nucleo familiare la possibilità di superare le temporanee difficoltà.

In presenza di fratelli, nei casi di affidamento dovrà essere privilegiato l'inserimento degli stessi presso la stessa famiglia; ove questo non sia possibile, il Servizio Sociale Professionale competente si impegna a garantire la continuità relazionale tra i minori.

Il presente regolamento disciplina, altresì, le seguenti fattispecie:

- a) minore affidato al Servizio Sociale con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e "collocato" in una famiglia con la quale ha legami di parentela (entro il 4° grado);
- b) minore affidato al Servizio Sociale con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e "collocato" in una famiglia con la quale non ha legami di parentela.

Art. 2 – Definizioni

1. Per nucleo d'origine s'intende la coppia genitoriale che esercita la responsabilità genitoriale sul minore e che può trovarsi in situazione di temporanea difficoltà, in relazione alla quale il Servizio Sociale Professionale competente, di concerto con i Servizi specialisti, se presenti, esprimono una valutazione sulle capacità residue, recuperabilità e prognosi su indicazione e/o disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il nucleo d'origine deve essere attivamente coinvolto nel progetto d'affido.
2. Per affidatari si intende il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia o da una persona singola. Con i termini "famiglia affidataria" e/o "nucleo affidatario" si intende, quindi, comprendere entrambe le possibilità.
3. Per affidamento familiare si intende l'inserimento temporaneo di uno/due minori presso una famiglia affidataria, che si è resa disponibile ad accoglierlo/i oppure, in caso di affidamento al Servizio Sociale del/dei minore/i, con "collocamento" presso la famiglia collocataria.

Art. 3 - Tipologie di affidamento

In ragione delle esigenze del minore, della sua famiglia ed in relazione alle motivazioni per le quali si è attivato l'affidamento, questo può assumere forme diverse.

Affidamento consensuale: viene disposto dal Servizio Sociale Professionale, previo consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore e sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. L'Autorità Giudiziaria (prevista dalla Riforma Cartabia) del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento.

Affidamento giudiziario: viene disposto con provvedimento del Tribunale per le persone, per le famiglie e per i minorenni (vedere rif. Cartabia), indipendentemente dal consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore, ai sensi degli art. 330 e 333 del Codice Civile.

In merito agli aspetti organizzativi, si può parlare di:

Affidamento familiare residenziale: quando il minore viene accolto da una famiglia affidataria per l'intera settimana, tenuto conto delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria competente e del relativo progetto individuale.

Affidamento familiare part-time: quando il minore è affidato ad una famiglia per alcuni giorni della settimana, con pernottamento.

Affidamento familiare diurno: quando il minore è affidato ad una famiglia per una parte della giornata, senza pernottamento.

Art. 4 - Progetto: “La famiglia/single di appoggio” (Programma P.I.P.P.I.)

Il progetto “La famiglia di appoggio” intende promuovere e realizzare forme di solidarietà tra famiglie avendo come finalità fondamentale quella di sostenere il nucleo familiare d’origine, grazie al sostegno di altre famiglie o persone singole. Il progetto ha come obiettivo quello di creare occasioni di vicinanza, solidarietà, integrazione fra culture e sviluppare momenti di crescita e di condivisione. Esso costituisce un aiuto nella vita quotidiana in favore di famiglie con minori che attraversano una temporanea condizione di fragilità.

Art. 5 - Durata dell’affidamento

Per ciascuna tipologia di affido la durata non può essere superiore a ventiquattro mesi, prorogabile su indicazione dell’Autorità Giudiziaria competente, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.

In situazioni particolarmente complesse può essere valutata la possibilità di prosecuzione dell’affidamento anche successivamente al compimento del 18° anno di età e comunque non oltre il 21° anno. Questo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria (vedi rif. Cartabia) e/o nell’ambito del progetto di affidamento elaborato dal Servizio Sociale Professionale competente di concerto con i Servizi Specialistici coinvolti, tenendo conto della disponibilità della famiglia affidataria e dello stesso interessato.

Art. 6 - Modalità di realizzazione dell’affidamento

L’affidamento si realizza attraverso l’integrazione tra il Servizio Sociale Professionale competente per il minore e per la sua famiglia (Assistente Sociale con funzioni di case manager), il Centro Affidi e /o i Servizi Specialistici coinvolti. L’équipe, composta dai citati operatori deve concorrere all’elaborazione di un progetto che sia rivolto contemporaneamente ed in modo integrato al bambino, alla sua famiglia di origine ed alla famiglia affidataria. Tale progetto deve definire con chiarezza gli obiettivi, la durata e le forme di monitoraggio periodico in equipe multidisciplinare.

I servizi specialistici sanitari, qualora si valuti necessario, potranno essere coinvolti dal Servizio Sociale, oltre che da disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, in ciascuna fase del progetto.

Art. 7 - Diritti del minore

Il minore è il soggetto principale dell’affido. Come previsto dalla normativa vigente l’obiettivo primario dell’affidamento è il rientro del minore nella famiglia d’origine.

Il collocamento del minore al di fuori della propria famiglia deve avvenire tramite interventi che,

offrano al bambino cure e attenzioni adeguate, per permettergli lo sviluppo di relazioni significative sul piano affettivo ed educativo. Il bambino/ragazzo ha diritto, in tutte le procedure che lo riguardano, ad essere informato e ad esprimere la propria opinione in considerazione dell'età, della sua capacità di discernimento e del suo superiore interesse.

Art. 8 - Diritti e doveri della famiglia affidataria/appoggio

La famiglia affidataria ha diritto:

- ad essere informata e preparata riguardo all'affidamento;
- ad essere messa a conoscenza riguardo alla situazione sociale, sanitaria e familiare del minore;
- ad usufruire di un sostegno tecnico professionale da parte del Centro Affidi;
- ad avere un contributo economico da parte del Servizio Sociale Professionale competente che ha in carico il minore in considerazione degli oneri che la famiglia affidataria/appoggio sostengono.
- ad avere una copertura assicurativa che garantisca gli affidatari e gli affidati dai rischi di infortunio e di responsabilità civile per danni in relazione ai fatti commessi dall'affidato nel corso dell'affidamento.

La famiglia affidataria/appoggio è tenuta a:

- accettare e rispettare l'individualità del minore nella sua storia e nei suoi aspetti culturali, sociali e religiosi;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e istruzione del minore in affidamento, collaborando con i servizi incaricati (Centro Affidi, Servizio Sociale Professionale competente, Servizi Specialistici);
- attenersi alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, del Servizio Sociale Professionale competente e dell'equipe multiprofessionale, riguardo ai rapporti con la famiglia di origine del minore;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri tra il minore e la famiglia di origine stabiliti nel progetto di affido e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- mantenere il rispetto della privacy e il diritto alla riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine;
- collaborare con il Servizio Sociale Professionale competente, con il Centro Affidi e con i Servizi Specialistici durante tutto il progetto;
- partecipare agli incontri di verifica ed alle occasioni di supporto e approfondimento sulle tematiche dell'affidamento proposte dal Centro Affidi;
- attenersi alle indicazioni dei servizi incaricati (Centro Affidi, Servizio Sociale Professionale

competente e Servizi Specialistici) al fine di garantire la continuità relazionale tra fratelli affidati a nuclei diversi.

Art. 9 - Diritti e doveri della famiglia di origine

La famiglia di origine ha il diritto, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, a:

- essere informata sulle finalità del progetto di affidamento ed essere coinvolta nelle varie fasi del programma di intervento;
- ✓ mantenere validi e significativi rapporti con il bambino;
- ✓ essere sostenuta dal Servizio Sociale Professionale/specialistico competente con appropriati aiuti ed interventi, al fine del superamento dei problemi che hanno determinato l'inserimento del proprio figlio presso un nucleo affidatario.

La famiglia di origine è tenuta, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, a:

- ✓ collaborare con il Servizio Sociale Professionale competente, con il Centro Affidi con i Servizi Specialistici e con la famiglia affidataria nelle varie fasi dell'affidamento, aiutando il minore in tale esperienza e nel rispetto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- ✓ seguire le indicazioni previste dal Servizio Sociale Professionale competente e dei Servizi Specialistici rivolte al superamento dello stato di disagio;
- ✓ rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio stabiliti nel progetto di affido e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- ✓ mantenere la riservatezza rispetto alle informazioni relative alla famiglia affidataria.

Art. 10 - Contributo economico per affidamento familiare

A titolo esemplificativo e per uniformare gli interventi si fissano i seguenti onorari come da legislazione vigente di riferimento

Tipologia affidamento	Contributo massimo concesso
Contributo per affidamento full-time	€ 450,00/550 mensili
Contributo per affidamento part-time (affidamento per alcuni giorni della settimana)	€ 17,00 al giorno
Contributo per affidamento diurno (affidamento per alcune ore della giornata)	€ 9,00 al giorno
Contributo per famiglie di appoggio	Mensile rimborso spese 100/150€

Il contributo economico di cui al precedente comma può essere incrementato a fronte di ingenti spese mediche o di altra natura rilevanti nell'ambito del progetto concordato con il Servizio

Sociale Professionale competente, anche attraverso formule “una tantum”. Inoltre sempre in base allo specifico progetto elaborato dai servizi il contributo può essere integrato o in parte erogato sotto forma di Servizi gratuiti alla famiglia affidataria (mensa scolastica, trasporto, pagamento totale o parziale retta nido, assistenza domiciliare,...)

Art. 11 - Copertura assicurativa

Ogni comune provvede a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di danni fisici o materiali dei quali può essere vittima il minore in affidamento o che lo stesso può arrecare a terzi nel corso dell'affidamento.

Art. 12 - Conclusione dell'affidamento

L'affidamento si conclude quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minore.

Il Servizio Sociale Professionale competente dovrà informare della conclusione dell'affido il competente Giudice Tutelare nei casi di affidamento consensuale ed il Tribunale per i Minorenni nei casi di affidamento giudiziario.

La conclusione è disposta con provvedimento dell'Autorità che lo ha attivato.

Gli operatori del Servizio Sociale Professionale, del Centro Affidi e i servizi specialistici, in forma integrata, preparano la conclusione dell'affidamento curando modalità gradualità di rientro del minore in famiglia e trattando i riflessi della separazione del minore dalla famiglia affidataria.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Il Servizio Affidi, nel trattamento dei dati personali delle famiglie e dei singoli si attiene al rispetto delle norme in materia di riservatezza e di tutela dei dati personali e sensibili di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.